

**DELIBERAZIONE 17 NOVEMBRE 2016
676/2016/R/IDR**

APPROVAZIONE DELL'ISTANZA DI DEROGA TEMPORALE DALL'APPLICAZIONE DI SPECIFICHE PRESCRIZIONI DEL TIMSIL, PRESENTATA DALL'AUTORITÀ D'AMBITO 3 TORINESE, D'INTESA CON IL GESTORE SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA
IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 17 novembre 2016

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000;
- la direttiva 2014/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 e la direttiva 2015/13/UE della Commissione del 31 ottobre 2014, che modificano e sostituiscono la direttiva 2004/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche" (di seguito: d.P.C.M. 4 marzo 1996);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214" (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012);
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: "Decreto Sblocca Italia");
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 ottobre 2013, n. 155, recante "Regolamento recante criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui contatori dell'acqua e sui contatori di calore, ai sensi del d.lgs. 2

febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID)” (di seguito: d.m. 155/2013);

- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 586/2012/R/IDR, recante “Approvazione della prima Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento”;
- la deliberazione dell’Autorità 15 gennaio 2015, 3/2015/A, recante “Quadro strategico dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico per il quadriennio 2015-2018”;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII)” (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2”;
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale” (di seguito: deliberazione 218/2016/R/IDR) e il relativo Allegato A, “Testo integrato per la regolazione del servizio di misura nell’ambito del Servizio Idrico Integrato a livello nazionale” (di seguito: TIMSII);
- il documento per la consultazione 42/2016/R/IDR, del 4 febbraio 2016, recante “Regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato nel secondo periodo regolatorio. Orientamenti in ordine alla misura di processo e d’utenza” (di seguito: documento per la consultazione 42/2016/R/IDR);
- l’istanza di deroga temporale dall’applicazione della deliberazione 218/2016/R/IDR, presentata dall’Autorità d’ambito 3 Torinese, d’intesa con il gestore Società Metropolitana Acque Torino S.p.a., in data 16 giugno 2016, prot. Autorità 17175 (di seguito: comunicazione 16 giugno 2016);
- la nota inviata dall’Autorità alle associazioni dei soggetti gestori, a quella degli EGA e ad ANCI, nonché alle associazioni dei consumatori, in data 14 luglio 2016, prot. Autorità 20139 (di seguito: nota del 14 luglio 2016), recante “Seguiti tavolo tecnico sulle modalità applicative della deliberazione 218/2016/R/IDR”;
- la comunicazione delle associazioni dei consumatori Codici e Federconsumatori del 16 settembre 2016, prot. Autorità 25707 (di seguito: comunicazione del 16 settembre 2016), recante la “Posizione in ordine alla richieste di deroga temporale dall’applicazione della Delibera 218/2016/R/IDR”;
- la comunicazione del 24 ottobre 2016, prot. Autorità 30295 (di seguito: comunicazione 24 ottobre 2016), con cui l’Autorità d’ambito 3 Torinese, d’intesa con il gestore Società Metropolitana Acque Torino S.p.a., ha integrato

l'istanza di deroga temporale dall'applicazione della deliberazione 218/2016/R/IDR.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11, ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità ha la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità, nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione sull'intero territorio nazionale, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;
- l'articolo 2, comma 12, lettera e), della citata legge 481/95 dispone che l'Autorità stabilisce e aggiorna la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 481/95 stabilisce che l'Autorità emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente;
- l'articolo 2, comma 37, della legge 481/95 prevede che le determinazioni dell'Autorità di cui al comma 12, lettera h), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio predisposto dal soggetto esercente il servizio;
- l'articolo 2, comma 12 lettera n) della legge 481/95 prevede che l'Autorità verifichi la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio, al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi (...);
- l'articolo 2, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, precisa le finalità che la regolazione del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione a usi misti civili e industriali (di seguito: SII), deve perseguire, tra cui la tutela dei diritti e degli interessi degli utenti e la gestione dei servizi idrici in condizioni di efficienza e garantendo l'equilibrio economico

- e finanziario della gestione;
- l'articolo 3, comma 1, del citato d.P.C.M. 20 luglio 2012 descrive puntualmente le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici trasferite *ex lege* all'Autorità, in particolare:
 - definizione dei “livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio (...), per ogni singolo gestore e vigila sulle modalità di erogazione del servizio stesso” (lett. a));
 - “tutela i diritti degli utenti, anche valutando reclami istanze segnalazioni, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 12, lettera m) della legge 14 novembre 1995, n. 481 e determinando ove possibile obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti stessi” (lett. l));
 - l'articolo 7 del decreto legge 133/14 (c.d. Decreto Sblocca Italia) ha ridefinito, con riferimento ai casi in cui non si sia ancora provveduto, la disciplina per l'attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale, le correlate procedure e i relativi termini di attuazione, precisando, fra l'altro, l'obbligatorietà della partecipazione degli EELL competenti all'Ente di governo dell'ambito, nonché le scadenze per l'approvazione della forma di gestione, tra quelle previste dall'ordinamento europeo, e del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs. 152/06.

CONSIDERATO CHE:

- in materia di misura e garanzia ai clienti della determinazione dei consumi e della connessa trasparenza rilevano le previsioni di cui al d.P.C.M 4 marzo 1996;
- a partire dal 2001 l'Autorità, nel settore dell'energia elettrica e del gas, ha emanato, fra l'altro, disposizioni specifiche sul servizio di misura, volte a stabilire puntualmente gli obblighi in capo ai responsabili del servizio in parola e a garantire ai consumatori e al sistema l'erogazione efficiente ed efficace dello stesso;
- con la deliberazione 218/2016/R/IDR e il relativo allegato A (TIMSII), l'Autorità ha disciplinato la filiera della misura d'utenza d'acquedotto a valere sul territorio nazionale, portando all'interno della regolazione dell'Autorità quanto già previsto dalle normative vigenti, aggiornandolo all'attuale contesto sociale e tecnologico;
- l'Autorità, anche in considerazione dei contributi ricevuti a seguito della pubblicazione del documento per la consultazione 42/2016/R/IDR, al fine di garantire ai gestori il tempo tecnico necessario a implementare le misure previste e adeguare le proprie procedure organizzative e i propri sistemi informativi, ha previsto uno scaglionamento temporale dell'applicazione delle previsioni introdotte dalla deliberazione 218/2016/R/IDR, cadenzando l'attuazione di alcuni specifici obblighi fino a luglio 2017;
- inoltre, l'Autorità con la deliberazione 218/2016/R/IDR ha ritenuto opportuno “*garantire all'EGA la facoltà di presentare all'Autorità istanza motivata di deroga in tutti i casi in cui il gestore interessato da processi di aggregazione*”

delle gestioni, di cui all'articolo 172 del d.lgs. 152/06, dimostri di non poter ottemperare alle prescrizioni fissate dall'Autorità in materia di misura d'utenza nei tempi stabiliti” ed ha pertanto disposto, ai sensi del punto 5 della medesima deliberazione, “di prevedere che qualora il gestore dimostri di non poter ottemperare alle disposizioni del presente provvedimento, l'EGA competente per il relativo territorio, d'intesa con il gestore del SII, ha facoltà di presentare istanza motivata di deroga all'Autorità per un periodo massimo pari a dodici (12) mesi, al fine di garantire al gestore i tempi necessari per adeguare i propri sistemi informatici e gestionali alle prescrizioni in materia di misura d'utenza”;

- successivamente alla pubblicazione della deliberazione 218/2016/R/IDR, anche a fronte delle osservazioni e delle richieste di chiarimento pervenute, l'Autorità ha condotto, in data 16 Giugno 2016, un apposito tavolo tecnico, esteso alle associazioni dei soggetti gestori e degli EGA e ad ANCI, nonché alle associazioni dei Consumatori, nel corso del quale sono state approfondite le modalità applicative del TIMSII;
- a seguito delle criticità e dei quesiti emersi nel corso del tavolo tecnico, con nota del 14 Luglio 2016, gli uffici dell'Autorità hanno fornito ai soggetti presenti al tavolo ulteriori chiarimenti in merito alle modalità applicative della deliberazione 218/2016/R/IDR.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- successivamente alla pubblicazione della deliberazione 218/2016/R/IDR, l'Autorità d'ambito 3 Torinese, d'intesa con il gestore Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. (di seguito: SMAT S.p.a.) che risulta affidatario del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 3 Torinese, ha trasmesso all'Autorità, con la comunicazione 16 giugno 2016, una istanza di deroga temporale dall'applicazione della deliberazione 218/2016/R/IDR;
- la sopracitata comunicazione del 16 giugno 2016 è stata successivamente integrata con la comunicazione del 24 ottobre 2016, con cui l'Autorità d'ambito 3 Torinese ha trasmesso, condividendone le motivazioni, le precisazioni all'istanza di deroga avanzata dal gestore SMAT S.p.a., il quale ha:
 - fornito informazioni di dettaglio in ordine ai soggetti coinvolti nel percorso di aggregazione, precisando che è in corso di perfezionamento il processo di integrazione che coinvolge i rami d'azienda afferenti alle società Acque Ciriacese S.r.l., ACSEL S.p.a., SICEA S.p.a., SAP S.p.a. e Canavesana Acque S.r.l. e specificando, altresì, che *“la ricognizione delle infrastrutture prevede di ricomprendere nella gestione d'Ambito anche i comuni di Bruzolo, Burolo, Palazzo C.se, Strambinello, Traves, Valprato Soana e Villar Focchiardo. Inoltre il perfezionamento della gestione da parte di SMAT vede nel prossimo futuro anche l'assorbimento del servizio acquedotto del comune di Alpignano, attualmente in capo a società partecipata dal comune stesso”;*
 - rappresentato che a seguito delle nuove disposizioni in materia di misura, ed alla successiva comunicazione del 14 luglio 2016, *“SMAT si è attivata*

immediatamente per attuare, nelle more di adeguamento del sistema informativo dedicato, tutte le richieste possibili ottimizzando le risorse disponibili, in un'ottica di economicità della gestione. In tal modo [SMAT S.p.a.] è in grado di assicurare alcuni degli standard richiesti, mentre residuano alcune prescrizioni che richiedono necessariamente delle integrazioni che saranno disponibili con l'entrata in funzione del nuovo sistema informativo al fine di contemplare tutti i compiti previsti”;

- rappresentato, nello specifico, che *“le procedure di gestione del processo di misura in corso di implementazione con il nuovo software”* - relative ai commi 7.3 lettera i), 7.4 lettera i), 8.1 per la modalità messaggio SMS, 8.4, e agli articoli 14 e 15 del TIMSII - *“saranno disponibili dal 1 luglio 2017”*.

RITENUTO CHE:

- gli output dell'attività di misura costituiscano elementi fondamentali per lo sviluppo del quadro regolatorio e, in particolare, in ottica di rispetto del principio di *Water Conservation*, siano un presupposto imprescindibile per la promozione dell'utilizzo efficiente della risorsa idrica da parte degli utenti;
- sia pertanto necessario proseguire nell'applicazione della regolazione in tema di misura d'utenza del servizio idrico integrato introdotta con la deliberazione 218/2016/R/IDR;
- sia opportuno, al fine di non ingenerare sovra-costi per soluzioni solo temporanee, garantire per quei gestori interessati da processi di aggregazione delle gestioni, i quali abbiano dimostrato e motivato all'Autorità l'effettiva impossibilità di ottemperanza alle prescrizioni fissate dall'Autorità in materia di misura d'utenza nei tempi stabiliti, le tempistiche necessarie per adeguare i propri sistemi informatici e gestionali alle prescrizioni in materia di misura di utenza;
- sia opportuno, a tal fine, garantire al gestore SMAT S.p.a. i tempi necessari per procedere all'adeguamento dei menzionati sistemi informatici e gestionali alle prescrizioni in materia di misura di utenza, anche alla luce di eventuali possibili sinergie operative atte all'efficientamento dei sistemi e alla riduzione dei costi;
- sia opportuno, in considerazione degli elementi sopra rappresentati, prevedere per il gestore SMAT S.p.a. una deroga temporale dall'applicazione di quelle specifiche prescrizioni del TIMSII (di cui ai commi 7.3 lettera i), 7.4 lettera i), 8.1 per la modalità messaggio SMS, 8.4, e agli articoli 14 e 15) per le quali il medesimo gestore ha rappresentato l'impossibilità di ottemperare nei tempi stabiliti dalla deliberazione 218/2016/R/IDR;
- sia opportuno assicurare che la durata della deroga temporale in discorso garantisca i tempi strettamente necessari all'applicazione delle prescrizioni del TIMSII richiamate al precedente alinea, prevedendo che il gestore in parola sia tenuto all'applicazione dei commi 7.3 lettera i), 7.4 lettera i), 8.1 per la modalità messaggio SMS, 8.4, nonché degli articoli 14 e 15 del TIMSII, con decorrenza 1 luglio 2017

DELIBERA

1. di accogliere l'istanza di deroga temporale, ai sensi dell'articolo 5, della deliberazione 218/2016/R/IDR, presentata dall'Autorità d'ambito 3 Torinese, d'intesa con il gestore Società Metropolitana Acque Torino S.p.a.;
2. di prevedere che il gestore Società Metropolitana Acque Torino S.p.a. sia tenuto all'applicazione dei commi 7.3 lettera i), 7.4 lettera i), 8.1 per la modalità messaggio SMS, 8.4, nonché degli articoli 14 e 15 del TIMSII, con decorrenza 1 luglio 2017;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

17 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni